



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

maggio 2025

Oggetto: congruità parcelle - procedimento amministrativo - interesse - valutazione “valutazione deviazione massima dell’importo determinato con parametri”.

Rispondiamo alla richiesta relativa al procedimento di opinamento della parcella e dell’accettabile scostamento circa la valutazione di congruità.

Essendo il parere di liquidazione un atto amministrativo la sua adozione avviene nel rispetto delle disposizioni dettate in materia di procedimento amministrativo dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. L’art. 2 prevede l’obbligo per la pubblica amministrazione e per gli enti pubblici di concludere, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, i procedimenti che devono essere iniziati d’ufficio o che conseguono obbligatoriamente ad un’istanza di parte. I termini entro i quali i diversi procedimenti devono concludersi, qualora non siano espressamente previsti dalla legge, devono essere individuati attraverso l’adozione di un apposito regolamento dell’Ordine. In caso di mancata adozione del regolamento, il termine entro il quale i procedimenti amministrativi, fra cui quello per il rilascio del parere di liquidazione, devono concludersi nei termini fissati dalla legge (art. 2, comma 3, L. 241/1990).

L’informativa al controinteressato, riguardante l’opinamento di una parcella, serve a garantire il diritto di difesa e di partecipazione del soggetto interessato alla decisione amministrativa. Questa informazione deve essere comunicata tempestivamente e contenere gli elementi essenziali del procedimento, compresa la possibilità di esercitare il diritto di accesso agli atti e di presentare osservazioni. Non vi è un modello standard di comunicazione.

Per quanto riguarda l’accettabilità dello scostamento in mancanza di riferimenti, ai fini dell’opinamento, si ricorda che il rilascio del parere di liquidazione del Consiglio dell’Ordine è espressamente previsto dall’art. 2233 cod. civ. e dall’art. 636 cod. proc. civ. Nel primo caso, il parere reso dal Consiglio dell’Ordine fornisce al giudice gli elementi necessari per esercitare in concreto il potere di determinazione del compenso spettante al professionista, in assenza di accordi fra le parti e di tariffe professionali. Nel secondo caso, invece, il parere di liquidazione deve accompagnare la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo per la riscossione di un credito professionale. Occorre sottolineare che in tale sede il parere di liquidazione è atto necessario e sufficiente per l’inizio del procedimento monitorio, ma non ha valore probatorio nel successivo ed eventuale giudizio ordinario, e non è vincolante per il giudice in ordine alla liquidazione degli onorari (Cass. Civ. 21 luglio 1960, n. 2038; Cass. Civ. 21 marzo 1983, n. 1977; Cass. Civ. 21 febbraio 1995, n. 1889; Cass. Civ. 7 maggio 1997, n. 3972; Cass. Civ. 19 febbraio 1997, n. 1513; Cass. Civ. 13 novembre 1997, n. 11222; Cass. Civ. 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. Civ. 4 giugno 2001, n. 7487; Cass. Pen. 9 dicembre 2003, n. 12203; Cass. Civ. 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. Civ. 17 marzo 2006, n. 5884).

Quindi, per la valutazione di congruità, l’Ordine utilizzerà sia gli elementi obiettivi, deducibili dalla normativa vigente in quanto applicabile, come, secondo la Legge 49/2023, sia il D.M. 140/2012 sia il D.M. 16 giugno 2017, Allegato I.13, qualora le attività professionali considerate non siano dettagliate nella norma precedente. In difetto di riscontro obiettivo, valgono gli usi e la prassi. Valutativa adottata dall’ordine nell’opinamento di parcelle per attività professionale analoghe, valutate in



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

maggio 2025

passato. Questa valutazione è possibile, in quanto, anche se nata per il “grande cliente”, la legge sull’equo compenso ha restituito alla prestazione professionale il principio di adeguatezza, che aveva perduto con l’abrogazione del regime tariffario e la qualificazione dell’attività professionale, quale prestazione di un servizio soggetta ad un costo.

Pertanto, il parere espresso dal Consiglio dell'Ordine non si limita ad una mera certificazione della rispondenza del credito esposto secondo i parametri, ma implica il potere di valutare la congruità del «quantum» richiesto, in relazione all'opera prestata dal professionista per caratteristiche qualitative e quantitative. Tale valutazione corrisponde ad una funzione istituzionale di vigilanza a tutela degli interessi degli iscritti e della dignità della professione, cosiddetta di “protezione” nell’interesse della stessa committenza, ed è volto ad impedire richieste di onorari sproporzionati e comunque inadeguati rispetto all’opera professionale prestata dal libero professionista, stante l’ancoraggio della valutazione economica ai riferimenti regolamentari vigenti.